



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario (relatore)
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario

nella Camera di consiglio del 4 ottobre 2023 in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2021 del **Comune di Barete (AQ)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro*

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il *"Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti"* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 19 maggio 2020, n. 9/SEZAUT/2020/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2019;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 31 marzo 2021, n. 7/SEZAUT/2021/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2020;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 27 giugno 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2021;

vista la deliberazione dell'11 dicembre 2020, n. 288/2020/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2019 al 25 febbraio 2021;

vista la deliberazione del 6 agosto 2021 n. 297/2021/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2020 al 30 novembre 2021;

vista la deliberazione del 19 ottobre 2022 n. 231/2021/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2020 al 12 dicembre 2022;

vista la deliberazione del 9 febbraio 2022, n. 31/2022/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2022;

vista la deliberazione del 26 gennaio 2023, n. 13/2023/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2023;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1;

vista l'ordinanza n. 39/2023 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Bruno Lomazzi;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione sul rendiconto 2021 del Comune di Barete (AQ), (643 abitanti), acquisiti mediante il sistema applicativo Limefit in data 28 novembre 2022 (prot. n. 4632).

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo al risultato di amministrazione, agli equilibri, alla gestione della liquidità, all'andamento dei residui e all'esposizione debitoria.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti e obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti. Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

DIRITTO

1. Quadro normativo di riferimento.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (comma 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, della l. n. 266 del 2005, come modificato dal d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e la presenza di gravi irregolarità contabili potenzialmente suscettibili di pregiudicare, anche prospetticamente, gli equilibri economico-finanziari dell'ente. Oggetto del giudizio è, dunque,

il “bene pubblico” bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

Nell’esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all’articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l’obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell’ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l’insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

2. Equilibri di bilancio.

Il rendiconto relativo all’esercizio 2021 è stato approvato con delibera del 28 aprile 2022 n. 5, entro il termine ordinario del 30 aprile 2022, così come previsto dall’art. 227 del d.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.

Relativamente alla verifica degli equilibri, in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 162 del Tuel, l’articolo 1, comma 820 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, prevede che “*a decorrere dall’anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*”. Detti enti, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo; l’informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011. L’equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto; ne deriva che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall’Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell’esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Con riferimento al rendiconto, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l’equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza
- W2 Equilibrio di bilancio
- W3 Equilibrio complessivo

Tali valori W1, W2 e W3, sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La verifica degli equilibri individuati dal citato decreto viene rappresentata nella tabella che segue.

Equilibrio complessivo. Esercizio 2021

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	190.435,73	-115.565,62	74.870,11
Risorse accantonate stanziato nel bilancio d’esercizio (-)	36.248,59	3.399,19	39.647,78
Risorse vincolate nel bilancio (-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)	154.187,14	-118.964,81	35.222,33
Variatione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	30.461,05	-3.693,40	26.767,65
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	123.726,09	-115.271,41	8.454,68

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

Il prospetto illustra l’equilibrio complessivo che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce. Dai dati esposti in tabella, si evince che l’Ente presenta un risultato di competenza per l’esercizio 2021 positivo (W1 euro 74.870,11), derivante dalla somma algebrica tra il saldo di parte corrente pari a euro 190.435,73 (O1) e quello di parte capitale pari a euro -115.562,62 (Z1).

Il risultato di parte corrente (O1) dell’esercizio (euro 190.435,73) deriva dal saldo tra entrate e spese correnti, unitamente alla gestione del fondo pluriennale vincolato, alla quota capitale di ammortamento dei mutui e all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.

L’equilibrio complessivo di parte corrente (O3), pari a euro 123.726,09, è il risultato della somma algebrica tra l’equilibrio di bilancio di parte corrente pari a euro 154.187,14 (O2) e la variazione degli accantonamenti di parte corrente compiuta in sede di rendiconto (euro 30.461,05). Considerando che i risultati della gestione di parte capitale (Z2 e Z3) sono entrambi negativi e pari rispettivamente a euro -118.964,81 ed euro -115.271,41, si determinano i seguenti saldi finali: W2 Equilibrio di bilancio pari a euro 35.222,33 e W3 Equilibrio complessivo pari euro 8.454,68.

L'equilibrio di parte corrente è influenzato dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per un importo pari a euro 100.000,00 relativo a fondi vincolati. Per quanto riguarda l'equilibrio di parte capitale l'Ente utilizza un avanzo pari a euro 18.000,00 relativo alla parte disponibile.

Per quanto riguarda infine il calcolo degli equilibri si ricorda che la Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori rappresentativi degli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire il Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

I principi di sana e corretta gestione impongono all'ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie. In relazione a questa esigenza, l'articolo 162, comma 6, del Tuel, stabilisce che la gestione corrente deve essere in equilibrio e non possa avere altra forma di finanziamento, salvo eccezioni previste dalla legge.

Nell'esercizio di riferimento è stata rispettata la previsione di cui all'art. 1, comma 821 della l. 145 del 2018, in quanto, il Comune ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio positivo, tale per cui si può considerare in equilibrio finanziario. In particolare, si evidenzia che l'Ente riesce a garantire in entrambi gli esercizi, un saldo positivo dell'equilibrio di bilancio e di quello complessivo, ragion per cui assicura l'integrale copertura degli impegni, oltre che dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti.

La Sezione ricorda che garantire un equilibrio economico veritiero e durevole fra le entrate e le spese di parte corrente del bilancio è, oltre che adempimento discendente dal dettato costituzionale contenuto nell'articolo 81 Cost., elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli enti locali.

3. Risultato di amministrazione e sua composizione.

Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e ridotto dei residui passivi. Tale risultato va diminuito delle risorse accertate che hanno finanziato spese

impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e spesa in conto capitale.

L'importo del suddetto risultato è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

Di seguito si riportano le tabelle sul risultato di amministrazione e quella relativa alla sua composizione per il biennio 2020 e 2021.

Risultato di amministrazione 2020/2021

	Gestione 2020			Gestione 2021		
	residui	Competenza	totale	residui	Competenza	totale
Fondo cassa all' 1/1			1.470.143,73			2.970.319,68
Riscossioni	578.785,19	2.899.353,11	3.478.138,30	296.977,07	4.821.505,29	5.118.482,36
Pagamenti	995.974,99	981.987,36	1.977.962,35	2.355.758,15	1.837.919,56	4.193.677,71
saldo di cassa al 31/12			2.970.319,68			3.895.124,33
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate						
Fondo cassa al 31/12			2.970.319,68			3.895.124,33
Residui attivi	2.167.035,64	3.395.392,70	5.562.428,34	5.205.905,87	1.098.851,33	6.304.757,20
Residui passivi	2.511.551,54	5.361.391,67	7.872.943,21	5.504.610,84	3.932.167,88	9.436.778,72
FPV spesa corrente			6.600,93			0,00
FPV spesa conto capitale			0,00			200.000,00
Risultato di amministrazione al 31/12			653.203,88			563.102,81

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

Nel corso del 2021, rispetto all'esercizio precedente, si registra un aumento delle riscossioni e dei pagamenti a cui si contrappone però un peggioramento del differenziale tra residui attivi e passivi che porta a una diminuzione del risultato d'esercizio influenzato inoltre da un aumento delle somme destinate al FPV per le spese in conto capitale

Quanto alla destinazione del risultato di amministrazione, i dati BDAP, mostrano la situazione di seguito rappresentata.

Composizione risultato di amministrazione

	2020	2021
Risultato di amministrazione	653.203,88	563.102,81
Accantonamenti	-125.008,73	-196.799,62
Vincoli	-100.125,39	-94.749,93
parte destinata agli investimenti	-31.067,19	-22.634,79
Risultato di amministrazione parte disponibile	397.002,57	248.918,47

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati BDAP

La parte accantonata risulta ripartita come di seguito rappresentato:

	2020	2021
FCDE	105.844,29	170.753,50
Fondo perdite società partecipate	0,00	
Fondo contenzioso (accantonamenti per spese potenziali)	15.000,00	15.000,00
Indennità di fine mandato	4.164,44	5.964,87

Altri accantonamenti	-	5.081,25
Totale	125.008,73	196.799,62

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e su dati BDAP

Relativamente alle modalità di calcolo del FCDE, per l'esercizio in analisi l'Ente ha impiegato il metodo ordinario.

Nell'esercizio 2021, l'importo del FCDE, pari ad euro 170.753,50 corrisponde al 37 per cento del totale dei residui attivi presenti ai Titoli 1 e 3.

In particolare, dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo nel rendiconto 2021, si evidenzia che nel Titolo 1 l'importo accantonato (euro 75.807) è pari al 57 per cento dei residui mantenuti (euro 133.478), di cui euro 81.958 relativi alla competenza ed euro 51.519 relativi ad esercizi precedenti. Tale accantonamento si riferisce per intero alla Tipologia 101 "Imposte tasse e proventi assimilati". Nel Titolo III l'importo accantonato (euro 94.947) è pari al 35 per cento dei residui mantenuti (euro 273.548) di cui euro 123.385 relativi alla competenza ed euro 150.164 relativi ad esercizi precedenti. Tale accantonamento si riferisce per intero alla Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni".

L'Ente, nell'esercizio 2021, ha registrato un grado di riscossione nella gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 rispettivamente pari all'81 per cento e al 25 per cento ed una capacità di riscossione in conto residui per i medesimi titoli, rispettivamente pari al 48 per cento e al 21 per cento. I valori iscritti ai Titoli 1 e 3 rappresentano il 7 per cento del complesso dei residui.

La percentuale di riscossione dei crediti residui dei Titoli 1 e 3 costituisce un indicatore finanziario di particolare rilevanza non solo per le risorse che il Comune riesce ad incassare grazie all'adozione di iniziative finalizzate al contrasto dell'evasione tributaria ed extra-tributaria, ma anche in ragione del calcolo del FCDE, direttamente collegato alla percentuale di mancata riscossione dei crediti residui su base quinquennale. Bassi tassi di riscossione determinano, pertanto, la necessità di un rilevante accantonamento al FCDE in sede di rendiconto e il conseguente "congelamento" di risorse da destinare - sostanzialmente - alla copertura del rischio evasione.

L'Ente presenta nel risultato di amministrazione alla voce "Fondo contenzioso (accantonamenti per spese potenziali)" un importo pari ad euro 15.000,00 per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze, così come specificato nella relazione dal Revisore.

Relativamente ai fondi Covid, l'importo vincolato nel risultato di amministrazione risulta pari a zero. A tale proposito l'Ente con nota del 24 maggio 2023, prot. n. 2140, ha dichiarato che "in merito alla parte accantonata per 11.046,12, si specifica che detta somma è relativa per 5.964,87 all'indennità di fine mandato Organi Istituzionali e per € 5.081,25 alle Funzioni Fondamentali

COVID-19, (certificazione COVID-19 allegata) e che detta somma è stata inserita correttamente tra le somme vincolate a partire dal rendiconto esercizio 2022.”

In merito ai fondi Covid assegnati con vincolo di destinazione e non utilizzati negli esercizi 2020 e 2021, si fa presente che, da ultimo, l'articolo 13 del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, ha previsto che le risorse assegnate a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e successivi rifinanziamenti, nonché le risorse assegnate come ristori specifici di spesa per il biennio 2020 e 2021, possono essere utilizzate dagli enti anche nell'anno 2022. Al riguardo, si ricorda che tali risorse si considerano utilizzate, ai fini della certificazione di cui al comma 3, del predetto articolo 13, del d.l. n. 4 del 2022, se impegnate entro il 31.12.2022 nel rispetto dei principi contabili vigenti, ovvero se a valere sulle stesse sia stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale).

Tanto rappresentato, la Sezione ricorda come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa. A tal fine richiama l'attenzione del Comune e dell'Organo di revisione sulla necessità di una verifica puntuale dei suddetti fondi, in ossequio alle disposizioni di legge e nel rispetto del principio della prudenza, evitando di determinare per induzione accantonamenti e vincoli, prescindendo dalle reali esigenze di bilancio, allo scopo di conseguire un totale di parte disponibile pari o prossimo allo zero e, quindi, in misura tale da non far emergere un eventuale disavanzo di amministrazione. Un siffatto comportamento si porrebbe in aperto contrasto con il principio di veridicità ed attendibilità del bilancio.

4. Gestione della liquidità

La situazione di cassa, coincidente tra scritture contabili dell'Ente e conto del tesoriere, risulta essere quella di seguito rappresentata.

	2021
Fondo di cassa	3.895.124,33
Di cui fondi vincolati	2.843.177,59

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati ConTe

In merito alla gestione della liquidità, l'Ente non ricorre all'anticipazione di tesoreria ed il Revisore, nel questionario al rendiconto 2021, ha dichiarato che l'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata.

La cassa vincolata si determina come differenza fra i residui attivi riguardanti entrate vincolate al 31 dicembre di ogni anno e la somma del fondo pluriennale vincolato con i residui passivi relativi a capitoli vincolati; le entrate vincolate sono, peraltro, solo quelle rientranti -

come pure sottolineato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 31/2015 - nella tipologia di cui all'art. 180, comma 3, lett. d) del Tuel (es. somme vincolate derivanti da trasferimenti da Stato, Regione, Ue, amministrazioni pubbliche, le entrate e spese vincolate *ex lege* come le sanzioni per violazioni al codice della strada, per la quota del 50%, le somme da alienazioni, per la quota del 10%, ecc.).

Al riguardo, questa Sezione evidenzia che la quantificazione della cassa vincolata è un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese vincolate per le quali è stato già registrato il correlato incasso. Pertanto, si raccomanda un costante monitoraggio della cassa vincolata sia in termini di quantificazione che di reintegro della quota eventualmente utilizzata per spese correnti.

5. Analisi dei residui

In riferimento all'analisi della gestione dei residui, l'Organo di revisione nella relazione al rendiconto ha precisato che l'Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021.

Per quanto concerne la gestione dei residui attivi e passivi, nella tabella seguente viene evidenziata la composizione distinta per anno di provenienza.

Residui attivi e passivi al 31/12/2021

Entrate e Spese	Esercizi precedenti	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	25.369,93	17.2085,76	8.941,05	81.957,81	133.477,55
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	81.081,30	28.027,42	40.297,26	264.260,05	413.666,03
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.579,00	67.324,96	109.259,63	141.384,67	327.548,26
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.690.321,47	4.609,46	2.992.432,64	606.105,71	5.293.469,28
Titolo 6 - Accensione Prestiti	131.452,99	0,00	0,00	0,00	131.452,99
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	5.143,09	5.143,09
Totale Residui attivi	1.937.804,69	117.170,60	3.150.930,58	1.098.851,33	6.304.757,20
Titolo 1- Spese correnti	65.550,58	0,00	62.669,74	391.875,93	520.096,25
Titolo 2- Spese in conto capitale	2.061.482,36	55.250,00	3.258.458,16	3.538.716,06	8.913.906,58
Titolo 7-Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	1.200,00	1.575,89	2.775,89
Totale Residui passivi	2.127.032,94	55.250,00	3.322.327,90	3.932.167,88	9.436.778,72

Fonte: Relazione di gestione 2021

Gli importi più rilevanti di residui sono imputabili al Titolo 4 dell'entrata (euro 5.293.469,28 che rappresentano l'84% dei residui totali) e al Titolo 2 della spesa (euro 8.913.906,58 che rappresentano il 94% dei residui totali) e relativi in gran parte alla ricostruzione pubblica e privata legata ai sismi del 2009 e del 2016, così come già specificato nella precedente deliberazione di questa Sezione di controllo (n. 220/2022/PRSE).

In merito alla gestione delle entrate proprie, l'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio è di seguito rappresentato:

Residui attivi		Esercizi precedenti	2017	2018	2019	2020	2021	Totale residui conservati 31.12.2021	FCDE al 31.12.2021
IMU	Residui iniziali					22.826,68	227.000,00	19.472,90	
	Riscosso 31.12					22.826,68	207.527,10		
	Percentuale di riscossione					100%			
Tarsu - Tia - Tari	Residui iniziali	16.389,26	5.063,12	6.735,76	10.116,26	29.271,36	103.000,00	84.352,26	68.046,97
	Riscosso 31.12	1.318,21	777,00	777,00	780,29	28.161,91	54.463,09		
	Percentuale di riscossione	8%	15%	12%	8%	96%			
Fitti attivi e canoni patrimoniali	Residui iniziali	1.190,29	2.130,84	2.555,19	1.322,85	443,57	10.000,00	8.156,23	4.670,26
	Riscosso 31.12			546,32		3.496,58	9.843,61		
	Percentuale di riscossione			21%					
Proventi acquedotto	Residui iniziali			3.776,54	45.518,97	87.184,8	83.688,00	176.468,31	48.211,14
	Riscosso 31.12				1.000,00	43.700,00			
	Percentuale di riscossione				2%	50%			
Proventi da permesso a costruire	Residui iniziali						14.382,71		
	Riscosso 31.12						14.382,71		
	Percentuale di riscossione						100%		
Proventi canoni depurazione	Residui iniziali				8.279,78	14.631,60	13.948,00	29.652,398	7.760,03
	Riscosso 31.12				406,99	6.800,00			

	Percentuale di riscossione				5%	46%			
--	----------------------------	--	--	--	----	-----	--	--	--

Le maggiori difficoltà di riscossione si riscontrano nelle gestioni della Tari e dei proventi dell'acquedotto, dove per le quali, al termine dell'esercizio, l'Ente presenta una quantità di residui non riscossi pari, rispettivamente, ad euro 84.352,26 e ad euro 176.468,31.

Tenuto conto che l'Ente, a causa delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha subito negli esercizi 2020 e 2021 gli effetti dilatatori discendenti dalla sospensione dei termini di pagamento operata *ex lege*, si raccomanda, l'implementazione di azioni specifiche finalizzate ad aumentare il grado di riscossione delle entrate proprie.

La Sezione, di conseguenza, non può non richiamare, ulteriormente, l'attenzione sulla correlata esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza; infatti, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'Amministrazione locale, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento in bilancio dei residui attivi, il Comune debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare lo stato delle posizioni creditorie. Il mantenimento di residui attivi inesigibili nel conto del bilancio incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell'avanzo di amministrazione (art. 187 del Tuel). In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui attivi risalenti nel tempo che potrebbero essere di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni creditorie finalizzate al loro progressivo esaurimento.

Pertanto, la Sezione invita il Comune a vigilare attentamente sul riaccertamento dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di un loro improprio mantenimento sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell'Ente e si riserva di verificare, per i futuri esercizi, l'evoluzione dei residui, con particolare riferimento alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento, nonché alle reimputazioni agli anni successivi.

6. Tempestività dei pagamenti.

Per l'esercizio in analisi, l'indice di tempestività dei pagamenti risulta regolarmente pubblicato sul sito dell'Ente e pari a 26 giorni.

Non risulta, invece, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" l'ammontare dei debiti detenuti al 31 dicembre, da calcolare e pubblicare ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Nel questionario al rendiconto, il Revisore dichiara che l'Ente, per l'esercizio 2021, non ha

ridotto del 10% lo *stock* del debito commerciale rispetto a quello detenuto al 31 dicembre 2020, e, conseguentemente, così come già evidenziato in precedenza *“detta somma è stata iscritta nel Bilancio di Previsione 2021/2023 alla Missione 20 "Fondi da ripartire", ma non si è provveduto all'accantonamento nel risultato di amministrazione esercizio 2021.”*

In particolare, in merito al mancato accantonamento del Fondo Garanzia Debiti Commerciali (FGDC) nel risultato di amministrazione l'Ente, con nota del 24 maggio 2023, prot. n. 2140 ha dichiarato di avere provveduto con delibera della Giunta comunale del 24/03/2021 n. 9, al calcolo di tale fondo che risulta pari a euro a 10.040,68 e che detta somma è stata iscritta nel Bilancio di previsione 2021/2023 alla Missione 20 "Fondi da ripartire", ma *“non si è provveduto all'accantonamento nel risultato di amministrazione esercizio 2021 (allegato a/1 Risultato di amministrazione – quote accantonate), e si è provveduto all'accantonamento nel risultato di amministrazione a partire dal rendiconto esercizio 2022.”*

In merito al rispetto dei termini di legge in materia di tempi di pagamento si rammenta che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti comportanti impegni, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio (art. 183, comma 8 del Tuel). Con riferimento a tanto, peraltro, la Sezione ricorda che, proprio a partire dall'esercizio 2021, incombono accantonamenti obbligatori sugli Enti che non rispettano i tempi medi di pagamento e non riducono in maniera congrua il debito residuo. L'art. 1, comma 859 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 (come modificati dall'art. 1, commi 854 e 855, della legge n. 160 del 2019) ha introdotto, a partire dal 28 febbraio 2021, misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, prevedendo la creazione di uno specifico "Fondo di garanzia dei debiti commerciali", quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli Enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti. Inoltre, per effetto delle modifiche apportate al comma 862 dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018, ad opera dell'articolo 2, comma 4-quater, del d.l. n.183 del 2020, il Fondo di garanzia *“a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione”* per rimanervi, in base al comma 863, fino al venire meno delle cause che ne hanno determinato il calcolo obbligato (tempi di pagamento e *stock* di debito scaduto).

In merito, si rimanda a quanto dettagliatamente previsto, da ultimo, dalla circolare MEF n. 17/2022 *“I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni – Adempimenti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal decreto legge 6 novembre 2021, n. 152”*.

7. Organismi partecipati

L'Ente, con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 27 dicembre 2022, ha approvato la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2021 ex art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dal d.lgs. n. 100 del 2017, dalla quale risultano in capo al Comune le seguenti partecipazioni societarie:

Partecipazioni dirette

Denominazione società	% Quota di partecipazione	Esito rilevazione	Risultato d'esercizio Bilancio 2019	Risultato d'esercizio Bilancio 2020	Risultato d'esercizio Bilancio 2021
A.C.I.A.M s.p.a	0,25	Dismissione	332.525	52.254	382.140
COGESA s.p.a.	0,94	Mantenimento	-1.428.413	-1.096.903	30.109

Partecipazioni indirette

Denominazione società	% Quota di partecipazione	Esito rilevazione	Risultato d'esercizio Bilancio 2019	Risultato d'esercizio Bilancio 2020	Risultato d'esercizio Bilancio 2021
TERRE D'AMORE IN ABRUZZO S.C.R.L.	1,423	Mantenimento	149	3.838	98

Anche per il 2021 l'Ente non prevede nuovi esiti al processo di revisione ordinaria per le partecipazioni possedute al 31 dicembre e conferma quanto disposto nella precedente delibera n. 42 del 29 dicembre 2021, statuente il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per le società "COGESA s.p.a" e "Terre d'amore in Abruzzo S.C.R.L." e il completamento della procedura di dismissione della partecipazione nella società "A.C.I.A.M s.p.a."

In merito a quest'ultima partecipazione, viene ribadito dal Comune, così come già rappresentato da questa Sezione nella deliberazione n. 220/2022/PRSE, che "sta predisponendo avviso d'asta pubblica per alienazione quota societaria nella società ACIAM s.p.a. avendo esperito il diritto di prelazione con nota prot. n. 483 del 4 febbraio 2021." Ad oggi, tuttavia, sulla base dei dati estrapolati dal sistema TELEMACO, il Comune risulta ancora possessore della quota di partecipazione.

In merito a COGESA s.p.a., si rinvia a quanto rappresentato da questa Sezione nella recente deliberazione n. 228/2023/VSG del 27 settembre 2023.

Nel questionario il Revisore evidenzia che nell'esercizio 2021 si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori debitori a fronte dei quali l'Ente ha assunto, entro il termine dell'esercizio finanziario, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle relative partite contabili.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità o le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- a porre in essere azioni volte a migliorare la capacità di riscossione delle entrate proprie sia in conto residui che in conto competenza;
- a provvedere, in sede di riaccertamento ordinario, ad una approfondita ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza;
- ad implementare azioni dirette a ridurre, ai sensi della legge, lo *stock* del debito commerciale residuo scaduto e a dare pronta e corretta attuazione alle misure di garanzia previste dall'articolo 1, commi 862 e 863, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, come modificata dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, in materia di stanziamento e calcolo dell'accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali nella parte corrente del proprio bilancio;
- ad assicurare il mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di garantire, anche in prospettiva, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, con particolare riguardo alla congruità degli accantonamenti operati.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sull'attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio e all'Organo di revisione del Comune di Barete (AQ).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato, nella Camera di consiglio del 4 ottobre 2023.


L'Estensore
Bruno LOMAZZI
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO



CARLA
LOMARCO
CORTE DEI
CONTI
06.10.2023
12:05:12
GMT+01:00